

INTRODUZIONE

Il volume nasce per offrire all'aspirante avvocato uno strumento – agile, ma completo – per lo studio dell'ordinamento e della deontologia forensi.

Il filo conduttore, che consente uno sviluppo ordinato degli argomenti, è dato dall'ordine sistematico della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Legge Professionale Forense), quanto alla Prima Parte, e del Codice Deontologico Forense, aggiornato alla versione approvata dal Consiglio Nazionale Forense con delibera n. 636 del 21 marzo 2025, in vigore dal 1° novembre 2025, quanto alla Seconda Parte.

Il testo fa costante riferimento alla giurisprudenza di legittimità e alle pronunce del Consiglio Nazionale Forense, in sede giurisdizionale e in sede amministrativa, ed è arricchito da focus giurisprudenziali, che danno conto degli arresti di maggiore interesse, e da domande di approfondimento, volte a consentire di verificare la conoscenza dei principali temi trattati in ogni capitolo e ad evidenziarne gli aspetti di maggiore rilievo.

L'approfondimento dedicato a tutti i principali istituti dell'ordinamento forense, anche attraverso l'esame delle disposizioni di rango primario e secondario che hanno dato attuazione alla Legge Professionale vigente, e a tutte le norme deontologiche, realizzato anche mediante il costante richiamo ai più recenti approdi giurisprudenziali, rende il presente volume uno strumento utile e di agevole consultazione anche nel quotidiano svolgimento dell'attività forense.

PRIMA PARTE

L'ORDINAMENTO FORENSE

CAPITOLO I

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

SOMMARIO

1. Gli Ordini e i Collegi professionali.
2. L'Ordine forense.
3. L'Ordine circondariale.
4. Il Consiglio Nazionale Forense.
5. Il Congresso Nazionale Forense.
6. Le associazioni forensi.
7. La Cassa Forense. Cenni.

FOCUS GIURISPRUDENZIALE – DOMANDE DI APPROFONDIMENTO

1. Gli Ordini e i Collegi professionali

Le professioni regolamentate

Il codice civile disciplina, agli artt. 2229-2238, le professioni intellettuali e prevede, all'art. 2229, che sia **la legge a determinare quelle per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi (c.d. professioni regolamentate)**.

Spetta altresì alla legge individuare i requisiti necessari per l'iscrizione e disciplinare i relativi ordinamenti.

L'accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione ai suddetti albi o elenchi, la tenuta degli stessi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati agli organi professionali.

La distinzione tra Ordini e Collegi trovava origine nell'art. 1 del Regio Decreto-Legge 8 maggio 1924, n. 103 – oggi abrogato – e si basava sul diverso requisito di formazione scolastica richiesto ai fini dell'iscrizione: “*Le classi professionali, non regolate da precedenti disposizioni legislative, sono costituite in ordini o in collegi, a seconda che, per l'esercizio della professione, occorra avere conseguito una laurea o un diploma presso università o istituti superiori ovvero un diploma di scuole medie*”.

Il legislatore, tuttavia, non ha sempre rispettato tale ripartizione, tanto che i notai sono organizzati in Collegi, nonostante il necessario conseguimento di una laurea in giurisprudenza, e i giornalisti in Ordini, anche se per l'esercizio della professione non è effettivamente necessario alcun titolo di studio.

Natura giuridica e caratteristiche

Gli Ordini e i Collegi professionali sono **enti pubblici non economici a carattere associativo** e, sebbene vigilati in senso lato dal Ministero della giustizia, sono dotati di spiccata **autonomia e indipendenza**, sia sul piano **statutario e regolamentare** sia sul piano **organizzativo, finanziario e contabile**, e possono, pertanto, essere a buon diritto definiti organi di autogoverno delle rispettive classi professionali.

Ognuna delle professioni regolamentate è disciplinata da una propria legge professionale.

2. L'Ordine forense

L'Ordine degli avvocati e dei procuratori - il più antico, in Italia - è stato istituito con la legge 8 giugno 1874, n. 1938.

La distinzione tra le professioni di avvocato e di procuratore legale è venuta meno con la legge 24 febbraio 1997, n. 127, che ha abolito l'albo dei procuratori legali.

Sino al dicembre 2012 l'ordinamento forense era disciplinato principalmente dal Regio Decreto-Legge 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito, con modificazioni, con la legge 22 gennaio 1934, n. 36) e dal regolamento di attuazione, contenuto nel Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Il percorso evolutivo dell'ordinamento forense – contrassegnato da numerosi interventi normativi parziali e tentativi di riforma organica – ha infine trovato approdo nella **legge 31 dicembre 2012, n. 247** (recante “*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*”) (di seguito, Legge Professionale Forense o L.P.F.).

La “nuova” Legge Professionale Forense – nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali – disciplina, dunque, la professione di avvocato, in considerazione della **specificità della funzione difensiva** e della primaria **rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela l'attività forense è preposta**.

In particolare, la Legge Professionale Forense regolamenta l’organizzazione e l’esercizio della professione di avvocato e, nell’interesse pubblico, assicura l’idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide; garantisce l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti; tutela l’affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l’obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale; favorisce l’accesso alla professione di avvocato, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, L.P.F., all’attuazione della Legge Professionale Forense si provvede mediante **regolamenti adottati dal Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio Nazionale Forense e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza**

La “nuova”
Legge
Professionale
Forense

L'ordine forense

forense, per le sole materie di interesse di quest'ultima. Il Consiglio Nazionale Forense esprime i suddetti pareri sentiti i Consigli dell'Ordine circondariali e le associazioni forensi, costituite da almeno cinque anni, che siano state individuate come maggiormente rappresentative dallo stesso Consiglio Nazionale Forense.

Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense, che si articola negli **Ordini circondariali** e nel **Consiglio Nazionale Forense** (di seguito, CNF).

Gli Ordini circondariali e il CNF sono **enti pubblici non economici a carattere associativo** istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla Legge Professionale Forense e dalle norme deontologiche, nonché con finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di **autonomia patrimoniale e finanziaria**, essendo finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, **determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti**, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministero della giustizia.

3. L'Ordine circondariale

Presso ciascun Tribunale è costituito l'Ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario.¹

Ogni Ordine circondariale ha, in via esclusiva, la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'art. 26 L.P.F., sono organi dell'Ordine circondariale:

- l'Assemblea degli iscritti;
- il Consiglio;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori.

L'Assemblea: composizione e prerogative

L'Assemblea degli iscritti è costituita dagli avvocati iscritti all'elenco e agli elenchi speciali ed è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano

¹ La circoscrizione giudiziaria del Tribunale è definita circondario. La circoscrizione giudiziaria della Corte d'appello è invece definita distretto.

per iscrizione, previa delibera del Consiglio.

Essa elegge i componenti del Consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime parere sugli argomenti che le vengono sottoposti dal Consiglio; esercita ogni altra funzione che le è attribuita dall'ordinamento professionale.

Le regole per il funzionamento dell'Assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 3, L.P.F.²

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario ovvero qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti di quest'ultimo o almeno un decimo degli iscritti.

L'Assemblea per il rinnovo, in via ordinaria, del Consiglio si svolge ogni quattro anni, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza del mandato.

Il **Consiglio dell'Ordine** è composto da un numero di consiglieri che varia in ragione del numero degli iscritti³.

I componenti del Consiglio sono eletti con voto segreto, in base alle disposizioni di cui alla Legge 12 luglio 2017, n. 113 e all'art. 28 L.P.F., così come modificato dalla predetta L. n. 113/2017.

In sintesi:

- **hanno diritto di voto** gli avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali, con esclusione degli avvocati sospesi per qualunque ragione dall'esercizio della professione;
- **sono eleggibili** gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato nei cinque anni precedenti una sanzione

² Il “Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” è stato adottato con D.M. 13 luglio 2016, n. 156.

³ In particolare, il Consiglio è composto da: a) cinque membri, qualora l'Ordine conti fino a cento iscritti; b) sette membri, qualora l'Ordine conti fino a duecento iscritti; c) nove membri, qualora l'Ordine conti fino a cinquecento iscritti; d) undici membri, qualora l'Ordine conti fino a mille iscritti; e) quindici membri, qualora l'Ordine conti fino a duemila iscritti; f) ventuno membri, qualora l'Ordine conti fino a cinquemila iscritti; g) venticinque membri, qualora l'Ordine conti oltre cinquemila iscritti.

disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento e che abbiano presentato la propria candidatura nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, L. n. 113/2017⁴;

- **risultano eletti** i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Contro i risultati delle elezioni ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Consiglio.

I Consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato⁵.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, L. n. 113/2017: “1. *Gli Avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali. 2. Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*”.

⁵ L'art. 11-quinquies del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con la L. 11 febbraio 2019, n. 12 (recante “*Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 e proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*”) ha chiarito che, ai fini del rispetto del divieto in oggetto, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della L. 31 dicembre 2012, n. 247. La Corte costituzionale, con sentenza n. 173/2019, ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, L. n. 113/2017 e dell'art. 11-quinquies D.L. n. 135/2018, sollevata dal CNF. In particolare, la Corte costituzionale ha escluso, da un lato, il contrasto dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, L. n. 113/2017 con gli art. 3, 48 e 51 Cost., sotto il profilo dell'irragionevole limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo, e con gli art. 2, 3, 18 e 118 Cost., sotto il profilo dell'illegittima ed irragionevole compressione dell'ambito di autonomia riservato agli ordini circondariali forensi, e dall'altro, il contrasto dell'art. 11-quinquies del D.L. n. 135/2018 con gli art. 2, 3, 48, 51 e 118 Cost., sotto il profilo del superamento dei limiti di ragionevolezza delle norme retroattive di interpretazione autentica.

Dei mandati di durata inferiore a due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del suddetto divieto.⁶

In caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il Consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

**Il Consiglio:
durata in carica
e scioglimento**

Il Consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.

⁶ Con sentenza n. 8566/2021, le Sezioni Unite della Corte di cassazione - richiamata la sentenza della Corte costituzionale di cui alla precedente nota e ribadito che la *ratio* del divieto di terzo mandato consecutivo è quella di *"assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti all'esercizio delle funzioni di governo degli Ordini, favorendone l'avvicendamento nell'accesso agli organi di vertice"* - hanno affermato che, ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 113/2017, occorre fare riferimento alla nozione di mandato in senso oggettivo, senza che possa avere rilievo la circostanza che il consigliere già eletto per il secondo mandato si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata della consiliatura. Tale principio di diritto è stato ribadito dalle Sezioni Unite, con ordinanza n. 9751 dell'11 aprile 2024, ed esteso anche ai casi in cui le dimissioni dipendono dalla scelta dell'interessato di optare per un diverso incarico incompatibile con quello di consigliere dell'Ordine circondariale. La nozione di mandato, infatti, anche alla luce dell'interpretazione che della norma è stata offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 173 del 2019, deve essere riferita, non al soggettivo esercizio delle funzioni consiliari, ma alla durata oggettiva della consiliatura. Il divieto del terzo mandato non opera, pertanto, solo nel caso in cui uno dei precedenti mandati non abbia raggiunto l'oggettiva durata di due anni. Con sentenza n. 13376 del 20 maggio 2025, le Sezioni Unite hanno poi chiarito che, affinché si realizzi la condizione prevista dal terzo periodo dell'art. 3, comma 3, L. n. 113/2017, in virtù del quale *"la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato"*, non è sufficiente che il candidato abbia "saltato" una consiliatura, ma occorre anche che la consiliatura cui il candidato non ha partecipato abbia avuto una durata oggettivamente pari o superiore a quella nel corso della quale ha svolto l'ultimo mandato, così che l'intervallo tra la presentazione della nuova candidatura e la conclusione della consiliatura cui ha precedentemente partecipato abbia una durata (almeno) pari a quest'ultima.

L'intero Consiglio **decade** se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

Il Consiglio è **sciolti**: a) se non è in grado di funzionare regolarmente; b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge; c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono esercitate da un **Commissario straordinario**, indicato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Al fine di essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario può nominare un Comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF.

Gli altri organi e le commissioni

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, che rappresenta l'Ordine circondariale, **il Segretario e il Tesoriere**. Nei Consigli con almeno quindici componenti, **il Consiglio può eleggere un Vicepresidente**. A ciascuna carica è eletto il consigliere che abbia ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto Presidente, Vicepresidente, Segretario o Tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I Consigli composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante **commissioni di lavoro** composte da almeno tre membri. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno. Eccettuate le materie deontologiche o quelle che implicano il trattamento di dati riservati, il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti anche tra gli avvocati iscritti che non siano consiglieri.

Incompatibilità

La carica di consigliere dell'Ordine è incompatibile con quelle di consigliere nazionale, componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un Consiglio distrettuale di disciplina. L'eletto che venga a trovarsi in condizioni di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Qualora non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Per il tempo in cui durano in carica, ai componenti del Consiglio dell'Ordine non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.

Ai sensi dell'art. 29 L.P.F., il **Consiglio dell'Ordine svolge i se-**